



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 12.01.2004)
(Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.05.2012)

ART. 1
(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto della Legge Regionale. 8 agosto 2001, n. 24, le funzioni relative all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Art. 2
(Norme per l'emanazione dei bandi di concorso)

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune.
2. Il concorso viene indetto mediante Bando generale da emanarsi ogni due anni e la graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente.
3. Per l'assegnazione di alloggi destinati a specifiche finalità, il Comune può emanare Bandi speciali indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione ai bandi stessi ed eventuali specifiche condizioni.
4. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata o sostituita nei modi previsti dal presente regolamento.
5. Il bando di concorso generale, così come quello speciale, deve essere pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune. Contemporaneamente copia del bando deve essere inviata alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Il Comune dovrà assicurarne la massima pubblicizzazione con idonee forme, fornendone copia alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, affinché ne sia data diffusione anche nei luoghi di lavoro e fornendo altresì copia alle Autorità italiane all'estero, per darne informazione ai lavoratori emigrati iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Art. 3
(Contenuti del bando di concorso)

1. Il Bando di concorso deve contenere:
 - a) i requisiti di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, come specificati dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 327 del 12 febbraio 2002 e le condizioni che danno origine ai punteggi ai sensi di quanto stabilito dal presente regolamento;
 - b) la normativa di carattere generale sui canoni di locazione applicata agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - c) il termine, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60, per la presentazione della domanda;
 - d) le modalità di presentazione della domanda.

Art. 4
(Contenuto e presentazione della domanda)

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune da presentarsi allo stesso nei termini fissati dal Bando, deve indicare:
 - a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale ;

- b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente,
 - c) i valori I.S.E. e I.S.E.E., del nucleo familiare determinato ai sensi del d.lgs n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, come specificati dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 327 del 12 febbraio 2002;
 - d) le condizioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
 - e) il luogo in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
2. Il concorrente deve dichiarare, nei modi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che sussistono a suo favore e/o dei componenti il nucleo familiare, i requisiti prescritti dall'art. 15 della L.R. N. 24/2001, come specificati dalla dianzi citata deliberazione del Consiglio regionale n. 327/2002.

Art. 5

(Punteggi di selezione della domanda)

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi:

A) Condizioni oggettive

A-1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

A-1.1) Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni:

Punti 6

Il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi a favore di altro richiedente in altra graduatoria.

A-1.2) Abitazione in alloggio sovraffollato (la superficie da considerare ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi è l'intera superficie calpestabile):

- quattro persone residenti in alloggio di metratura non superiore allo standard abitativo previsto per 1 e 2 persone (mq. 45): **Punti 1**
- cinque persone ed oltre residenti in alloggio di metratura non superiore allo standard abitativo previsto per 1 e 2 persone (mq. 45): **Punti 2**
- sei persone residenti in alloggio in metratura non superiore a mq. 60 (standard abitativo previsto 3 e 4 persone): **Punti 1**
- sette persone ed oltre residenti in alloggio di metratura non superiore a mq. 60 (standard abitativo previsto per 3 e 4 persone): **Punti 2**
- otto persone residenti in alloggio di metratura non superiore a mq. 75 (standard abitativo previsto 5 persone): **Punti 1**
- nove persone ed oltre residenti in alloggio di metratura non superiore a mq. 75 (standard abitativo previsto per cinque persone): **Punti 2**

A-1.3) Abitazione in alloggio che sia:

- In condizioni di antigienicità, da certificarsi da parte dell’Autorità competente e che non sia sanabile con normali interventi di manutenzione ordinaria: **Punti 2**
- Sprovvisto di servizi igienico-sanitari idonei, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile: **Punti 4**

Il punteggio non può essere attribuito qualora la certificazione è stata riconosciuta a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando

A-2) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell’alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato né per inadempienza contrattuale, né per occupazione abusiva di alloggio.

A-2.1) In caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando: **Punti 6**

A-2.2) Per le scadenze successive: **Punti 4**

A-3) Sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell’alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato né per inadempienza contrattuale né per occupazione abusiva di alloggio. Oppure sistemazione precaria che derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità naturale. **Punti 6**

Tali sistemazioni non devono risalire ad oltre cinque anni dalla data di apertura del bando.

A-4) Richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro due anni dalla data di scadenza del bando: **Punti 4**

A-5) **Residenza nel Comune di Montecchio Emilia da più di 2 anni alla data di presentazione della domanda** **Punti 1**

Residenza nel Comune di Montecchio Emilia da più di 4 anni alla data di presentazione della domanda **Punti 2**

Residenza nel Comune di Montecchio Emilia da più di 5 anni alla data di presentazione della domanda **Punti 2,50**

Residenza nel Comune di Montecchio Emilia da più di 6 anni alla data di presentazione della domanda **Punti 3**

Residenza nel Comune di Montecchio Emilia da più di 7 anni alla data di presentazione della domanda **Punti 3,50**

Residenza nel Comune di Montecchio Emilia da più di 8 anni alla data di presentazione della domanda **Punti 4**

Residenza nel Comune di Montecchio Emilia da più di 9 anni alla data di presentazione della domanda **Punti 4,50**

Residenza nel Comune di Montecchio Emilia da più di 10 anni alla data di presentazione della domanda **Punti 5**

La condizione A-1.1) non può essere cumulabile con le condizioni: A2), A3), A4) A1.3). La condizione A.2) non può essere cumulabile con le condizioni A3) e A4). La condizione A3) non può essere cumulabile con la condizione A4).

In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole.

B) Condizioni soggettive

B-1) Nucleo familiare richiedente composto da quattro componenti ed oltre, di cui almeno uno minore: **Punti 2**

B-2) Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da persone che abbiano superato i 65 anni di età, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico (in caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa), che abbiano la stessa residenza da più di 2 anni alla data di presentazione della domanda: **Punti 1**

B-3) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a 75 anni, che abbiano la stessa residenza da più di 2 anni alla data di presentazione della domanda: **Punti 1**

B-4) Nucleo familiare composto esclusivamente da persone che abbiano superato i 75 anni di età, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico che abbiano la stessa residenza da più di 2 anni alla data di presentazione della domanda: **Punti 2**

B-5) Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini di questo regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino:

B 5.1) Una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100% o ancora, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative: **Punti 2**

B 5.2) Una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi dell'art. 17 della l.r. 3 febbraio 1994, n. 5: **Punti 3**

B-6) Nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro (4) anni alla data di presentazione della domanda e nucleo familiare la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data. Il punteggio in entrambi i casi è attribuibile a condizione che nessuno dei componenti il nucleo abbia superato i trenta anni di età e quando i suddetti nuclei familiari dimostrano di non disporre di alcuna sistemazione abitativa.

Punti 1

B-7) Nucleo familiare composto da un solo adulto:

B-7.1) Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico:

Punti 4

B-7.2) Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che si trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguenti punti B-9):

Punti 5

Il punteggio in entrambi i casi non è attribuibile quando il richiedente convive anagraficamente con altra persona/e non legata/e da vincoli di parentela o affinità.

La condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda. Tale condizione deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18° anno di età da parte del/i minore/i.

Le condizioni B-7.1) e B-7.2) non sono cumulabili.

B-8) Nucleo familiare che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza ai sensi della l.r. 21 febbraio 1990, n. 14:

Punti 1

B-9) Situazioni di disagio economico:

B-9.1) Nucleo familiare richiedente con reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o assimilato o da pensione, con ISEE non superiore al 30% del limite previsto per l'accesso:

Punti 1

B-9.2) Richiedente che abiti in un alloggio o in uno spazio, con contratto di locazione regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda e all'anno in cui la domanda viene sottoposta a verifica ai fini dell'assegnazione incida:

B-9.2.1) In misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica:

Punti 1

B-9.2.2) In misura superiore al 50% e fino al 70% sul reddito complessivo così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica:

Punti 2

B-9.2.3) In misura superiore al 70% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica:

Punti 3

In assoluta assenza di redditi soggetti ad IRPEF o in presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS ex lavoratori dipendenti, il punteggio non viene riconosciuto.

Fa eccezione il caso in cui vi siano proventi non soggetti ad IRPEF da attestare a cura del richiedente, o quando il reddito complessivo risulti nullo, ma il nucleo familiare sia in carico al Servizio Sociale e di ciò sussista adeguata documentazione.

Le su indicate condizioni devono essere attestate a cura del richiedente.

Non sono cumulabili tra loro le condizioni B-2, B-3. Non sono, inoltre, cumulabili fra loro i punteggi previsti per le diverse ipotesi della condizione B-5 tranne il caso in cui siano riferite a persone diverse appartenenti allo stesso nucleo.

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoztivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

In caso di decesso del richiedente, di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, nonché di cessazione della stabile convivenza è consentito il subentro nella domanda di assegnazione dei componenti il nucleo.

Art.6

(Formazione della graduatoria provvisoria)

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.
2. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle condizioni dichiarate dall'interessato.
3. In caso di omissioni o irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il richiedente viene invitato, a mezzo raccomandata, a provvedere al completamento o regolarizzazione della domanda entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inerzia dell'interessato oltre il termine suddetto la domanda si intende come non ricevuta e viene archiviata.
4. Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti o condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla commissione di cui al successivo art. 7 ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di competenza della commissione stessa. Nel caso in cui si tratti di palese inattendibilità dei requisiti, il comune può richiedere opportuni accertamenti, anche agli uffici finanziari, fornendo agli stessi ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonché ogni idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità.
5. Il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, procede alla formazione ed approvazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. In calce alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande alle quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso nonché le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.
6. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

8. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'albo pretorio gli interessati possono presentare ricorso alla commissione di cui al successivo art. 7. Il ricorso è depositato presso il Comune.

Art. 7

(Formazione della graduatoria definitiva)

1. La graduatoria di assegnazione è formata da una commissione nominata dal Sindaco.
2. La commissione è così composta:
 - da due rappresentanti del Comune di cui uno fungerà da presidente
 - da un rappresentante dell'ACER di Reggio Emilia
 - da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini più rappresentative su base regionale che sarà indicato dalle stesse a seguito di specifica intesa anche attuando meccanismi di rotazione.
 - dal Responsabile del servizio competente con funzioni di segretario
3. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti la commissione.
4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
5. La commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria provvisoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso. Nel caso sia necessario acquisire ulteriore documentazione, la commissione lo segnala al servizio competente il quale è tenuto ad acquisirla ed a trasmetterla alla commissione.
6. **La Commissione entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, redige la graduatoria definitiva previa assegnazione di precedenza, in caso di parità di punteggio, a chi detiene l'ISEE più basso. In caso di ulteriore parità il Presidente della Commissione effettua il sorteggio tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio”.**
7. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo e viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune. Essa sostituisce a tutti gli effetti quella precedente.
8. Ai membri della Commissione spetta un gettone di presenza nella stessa misura percepita dai membri del Consiglio Comunale.

Art. 8

(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)

1. In sede di assegnazione degli alloggi, la commissione, verifica nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio sulla base della documentazione acquisita dal Comune, nei modi previsti dalla legge.
2. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione, così come tutte le condizioni oggettive e soggettive, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 3 e 4 relativamente alla permanenza delle condizioni.
3. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive dei concorrenti, intervenuto tra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, influisce sulla collocazione in graduatoria, ad eccezione di quanto già previsto per la condizione di cui al punto B-7 dell'art. 5.

4. Qualora sia accertata la non sussistenza di uno o più requisiti o la loro non permanenza nonché la non sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive la commissione comunica all'interessato l'esclusione dalla graduatoria o il mutamento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria.
5. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.
6. Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in opposizione, da parte degli interessati, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
7. Il ricorso viene esaminato, entro trenta giorni dalla commissione che provvede a comunicare al ricorrente la decisione assunta.
8. Il Servizio competente può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda.

Art. 9

(Disponibilità degli alloggi da assegnare)

1. L'Ente Gestore degli alloggi, ove si tratti ente diverso dal Comune, è tenuto a comunicare al comune l'elenco di tutti gli alloggi da assegnare, intendendosi sia gli alloggi di nuova costruzione o ristrutturati, sia quelli resisi disponibili.
2. Per gli alloggi per i quali è previsto il ripristino, l'Ente Gestore è tenuto a comunicare al Servizio competente la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi, a conclusione dei lavori di ripristino di cui sopra.
3. Qualora gli interventi di ripristino debbano essere effettuati in applicazione di specifiche disposizioni di legge, l'Ente Gestore informa di ciò il Comune indicando i tempi di effettuazione e conclusione dei lavori.

Art. 10

(Assegnazione e standard dell'alloggio)

1. L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine di graduatoria è effettuata dal Comune, secondo gli standard abitativi di seguito specificati:
2. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, rapportata al nucleo dell'avente diritto, ecceda lo standard abitativo riferito alla sola superficie utile aumentata del 30% per la superficie di cui alle lettere a – b e del 20% per la superficie di cui alle lettere c – d del presente regolamento
 - a) 45 mq. per un nucleo composto da una o due persone;
 - b) 60 mq. per nucleo composto da 3 – 4 persone;
 - c) 75 mq. per nucleo composte da 5 persone;
 - d) 95 mq. per nucleo composto da 6 persone e oltre;
3. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso ai nuclei familiari in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di nascita, di adozioni o di affidi.
4. Il Comune può effettuare di volta in volta, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati, qualora le caratteristiche

dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili non consentano altre soluzioni del problema abitativo del nucleo interessato, in rapporto anche alle condizioni degli altri nuclei familiari collocati in graduatoria.

5. Il Comune, inoltre, qualora ravvisi nella tipologia dell'alloggio una situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare pur essendo la metratura dell'alloggio idonea alla composizione del nucleo stesso, può, anche in questo caso, effettuare assegnazioni in deroga agli standard abitativi di cui ai commi 1 e 2, ad esempio per la presenza nel nucleo di componenti affetti da handicap motorio incompatibile con la struttura dell'alloggio.

Art. 11

(Scelta e consegna degli alloggi)

1. Il Comune informa dell'assegnazione gli aventi diritto con lettera raccomandata, nella quale sono indicati il giorno e l'ufficio comunale dove l'interessato deve presentarsi per la scelta dell'alloggio.

2. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione senza adeguata giustificazione, l'assegnatario decade dal diritto di assegnazione.

3. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti soltanto per documentati motivi da valutarsi da parte del Comune.

4. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli, dichiara la decadenza dal diritto all'assegnazione, con la conseguente esclusione dalla graduatoria.

5. In caso di rinunce ritenute giustificate dal Comune, gli interessati non perdono il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si rendano successivamente disponibili, in relazione alle rispettive posizioni in graduatoria, previa nuova verifica, se del caso, del permanere dei requisiti e delle condizioni a norma del precedente art. 8.

6. L'Ente Gestore, sulla base dei provvedimenti di assegnazione, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, degli assegnatari per la stipulazione dei contratti, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida del Comune, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, senza adeguata giustificazione, è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria.

7. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento, previa comunicazione mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 12

(Assegnazioni in deroga alla graduatoria per particolari situazioni di emergenza abitativa)

1. Il Comune si riserva uno (1) alloggio per l'assegnazione temporanea, che verrà destinato a favore del nucleo familiare che rientri nelle sotto elencate categorie o situazioni, classificate come situazione di emergenza abitativa;

- nuclei familiari colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio;
- nuclei familiari composti da adulti con minori a carico o da persone vittime di maltrattamenti o violenza all'interno della famiglia;
- nuclei familiari residenti in alloggio in condizioni precarie (antigienicità, coabitazioni conflittuali, sovraffollamento, ecc.) o nuclei familiari in situazioni abitative alquanto precarie (senza casa, in strutture pubbliche, ecc);
- gravi situazioni di disagio economico e/o sociale, certificate dai servizi competenti;
- nuclei numerosi con la presenza di minori;
- nuclei con la presenza di persone oltre i 65 anni e in precarie e documentate condizioni di salute;
- trasferimento appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate e al corpo degli agenti di custodia;
- sistemazioni di nuclei familiari colpiti da calamità naturali o pubbliche ;
- sistemazione di profughi di cui alla Legge 26 dicembre 1981, n. 763.

L'assegnazione dei predetti alloggi è disposta dalla Giunta comunale previa individuazione, ad opera della stessa del bisogno più urgente fra diversi casi coesistenti.

2. Qualora occorra provvedere alla provvisoria sistemazione abitativa di nuclei familiari colpiti da calamità naturali o pubbliche, si prescinde dal numero di alloggi di cui al precedente comma 1.
3. I requisiti che devono essere posseduti dai nuclei familiari rientranti nelle situazioni sopra descritte, sono quelli stabiliti per l'accesso all'E.R.P. indicati nella normativa regionale in materia, fatta eccezione per la provvisoria sistemazione abitativa di nuclei familiari colpiti da calamità naturali o pubbliche.
4. La rinuncia all'alloggio assegnato in deroga, comporta la perdita del diritto alla sistemazione in alloggi di E.R.P. relativamente al periodo di validità della graduatoria.

Art 13

(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell'atto deliberativo di approvazione.
2. Dal momento in cui saranno efficaci le norme del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali, generali e di settore, incompatibili.